

segue ALLEGATO 13C

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ONERI PER I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998				PREVENTIVO 1997	
	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1997 (2)	più: RATEO AL 31.12.1998 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3=4)	AGGIORNATO	ORIGINARIO
riporto.....	2.731.000.000	26.000.000	26.000.000	2.731.000.000	2.629.380.000	30.400.000
Assegni per il nucleo familiare connessi con i sussidi di disoccupazione per lavori socialmente utili - art.1, commi 3, 5 e 8 del D.L. 510/1996 convertito nella legge n.608/1996.....	136.000.000	-	-	136.000.000	160.000.000	49.000.000
Assegni per il nucleo familiare connessi con i sussidi di disoccupazione per i lavori socialmente utili di cui all'art.1, comma 6 della legge n. 608 del 1996.....	-	-	-	-	2.000.000	-
TOTALE ALLEGATO 13C.....	2.867.000.000	26.000.000	26.000.000	2.867.000.000	2.791.380.000	79.400.000

ALLEGATO 14

TRASFERIMENTI PASSIVI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
- Contributo alla GEPI e all'INSAR per l'assunzione di beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 223/1991.....	-	-	150.000
- Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 223/1991.....	47.000.000	50.000.000	50.000.000
- Contributo ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.L.n.148/1993 convertito nella legge n.236/1993.....	15.000.000	-	-
- Contributo ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di cui all'art. 28 del D.L. n. 244/1995 convertito nella legge n. 341/1995.....	37.700.000	31.600.000	31.600.000
- Contributo ai datori di lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell'art.4, comma 25, del D.L.n.510 del 1996 convertito nella legge n. 608/1996 e dell'art.2, comma 29, della legge n.662/1996.....	21.000.000	28.000.000	-
- Contribuzione a favore degli Enti di Patronato e di assistenza sociale.....	4.595.000	4.415.000	5.057.000
- Contribuzione a favore dell'Istituto Italiano di Medicina sociale.....	32.800	32.700	33.100
TOTALE ALLEGATO 14.....	125.327.800	114.047.700	86.840.100

ALLEGATO 15

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
A) SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO			
— Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 1994.....	—	1.950.000.000	—
— Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno — art. 18 della legge n. 1089/1968.....	—	80.000.000	—
— Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno — art. 14 della legge n. 183/1976.....	800.000.000	1.080.000.000	1.215.000.000
— Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno — art. 5 della legge n. 426/1991.....	—	10.000.000	16.000.000
— Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno — art. 2 D.M. 5 agosto 1994.....	136.000.000	151.000.000	144.000.000
— Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno — art. 1 comma 3 della legge n. 151/1993.....	450.000.000	450.000.000	450.000.000
TOTALE A.....	1.386.000.000	3.721.000.000	1.825.000.000
B) ALTRE AGEVOLAZIONI			
— Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale — art. 9, comma 2, del D.L. n. 301/1996.....	500.000	1.000.000	10.000.000
— Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994.....	1.800.000	1.500.000	1.000.000
— Sgravi di contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993.....	11.000.000	11.000.000	15.000.000
— Sgravi di contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996.....	3.900.000	9.750.000	—
— Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extra comunitari ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.L. n. 317/1987 convertito nella legge n. 398/1987.....	60.000.000	60.000.000	60.000.000
a riportare.....	77.200.000	83.250.000	86.000.000

segue ALLEGATO 15

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
riporto.....	77.200.000	83.250.000	86.000.000
- Sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nel Mezzogiorno, art. 14 comma 1 della legge n.64/1986 e successive modificazioni e integrazioni e art.19, comma 5, D.L.vo n. 96/1993.....	283.000.000	238.000.000	-
TOTALE B.....	360.200.000	321.250.000	86.000.000
C) RIMBORSO DI CONTRIBUTI			
..	111.000	111.000	668.000
..	11.496.000	11.245.000	27.060.000
..	11.607.000	11.356.000	27.728.000
TOTALE ALLEGATO 15.....	1.757.807.000	4.053.606.000	1.938.728.000

ALLEGATO 16

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri relativi ad agevolazioni contributive in favore di categorie e settori produttivi
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
Onere per la copertura del mancato gettito contributivo delle gestioni amministrate dall'INPS a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote contributive relativi a:			
- Contratti di solidarietà.....	211.000	204.000	550.000
- Contratti di formazione e lavoro.....	1.734.941.000	1.662.774.000	1.581.214.000
- Contratti di formazione e lavoro profughi italiani.....	422.000	408.000	375.000
- Contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo indeterminato.....	51.136.000	1.097.000	1.000.000
- Aziende siderurgiche.....	—	—	104.000
- Apprendisti dipendenti da aziende artigiane.....	983.112.000	902.050.000	892.917.000
- Apprendisti dipendenti da aziende non artigiane.....	767.114.000	622.441.000	609.125.000
- Contratti a tempo indeterminato derivanti da apprend.....	415.281.000	401.238.000	339.950.000
- Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato.....	577.877.000	558.336.000	661.090.000
- Benefici di cui all'art.4, c.25, legge n.608/1996 e art.2, c.29, legge n. 662/1996.....	7.000.000	10.000.000	—
- Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.....	302.157.000	293.357.000	280.333.000
- Lavoratori dipendenti agricoli.....	1.905.138.000	1.964.778.000	2.016.244.000
(di cui dell'art. 11, comma 27, legge n. 537/1993) (—)	(—)	(75.000.000)	(—)
- Lavoratori dipendenti non agricoli.....	1.060.931.000	1.025.053.000	1.123.783.000
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.....	149.741.152	150.493.620	136.751.000
- Lavoratori cassaintegrati disoccupati assunti a tempo indeterminato.....	702.895.000	679.132.000	524.674.000
- Lavoratori con contratto di reinserimento.....	521.000	505.000	1.049.000
- Lavoratori ex cassaintegrati.....	12.456.000	12.035.000	28.332.000
- Persone svantaggiate art. 4, legge n. 381/1991.....	31.039.000	29.990.000	24.157.000
TOTALE.....	8.701.972.152	8.313.891.620	8.221.648.000
Gestioni destinatarie:			
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	5.661.148.000	5.406.642.000	5.369.521.000
- Fondo pens.lavor.dipend. cont.sep.ex F. trasporti.....	2.879.385.000	2.858.000	1.000.000
- Gestione trattamenti temporanei.....	149.741.152	2.747.328.000	2.713.051.000
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.....	5.646.000	150.493.620	136.751.000
- Fondo telefonici.....	2.998.000	3.534.000	1.081.000
- Fondo elettrici.....	2.957.000	2.941.000	32.000
- Fondo volo.....	32.000	31.000	212.000
- Fondo gas.....	35.000	35.000	—
- Fondo esattoriali.....	30.000	29.000	—
TOTALE ALLEGATO 16.....	8.701.972.152	8.313.891.620	8.221.648.000

ALLEGATO 17

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per la copertura assicurativa della maggiore anzianita' riconosciuta per pensionamenti anticipati
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
— Al Fondo pensioni lavoratori dipendenti:			
a) per i lavoratori della FINMARE — legge n.160/1989 e L.236/1993.....	13.400.000	13.000.000	13.000.000
b) per i lavoratori dell'editoria — art.37, L.n.416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.....	38.500.000	37.500.000	37.500.000
c) per i lavoratori della siderurgia — art.8, legge n.451 del 1994.....	—	702.260.000	116.800.000
d) per i lavoratori del trasporto aereo — art.1, legge n. 640/1996.....	16.830.000	17.600.000	17.600.000
TOTALE ALLEGATO 17.....	68.730.000	770.360.000	184.900.000

ALLEGATO 18

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Oneri per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. dei periodi di trattamenti per il mantenimento del salario
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
1 - AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento speciale di disoccupazione indennizzati a lavoratori dipendenti da aziende edili - art.16, legge 427/1975.....	99.747.000	107.955.000	258.415.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzati - art.3, legge n.164/1975.....	375.426.000	385.145.000	499.370.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzati ai lavoratori dei porti - art. 1 commi 10 e 14 del D.L.535 convertito nella legge 647/1997.....	-	4.110.000	10.000.000
Onere per la copertura figurativa dell'indennità di cui all'art.1,D.L.n.199/1993 convertito nella legge n.293/1993 e all'art. 6, comma 15, D.L. n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993.....	-	970.000	7.640.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di mobilità - art.7, comma 9, legge n.223/1991.....	957.921.000	996.650.000	971.361.000
Onere per la copertura figurativa del sussidio di disoccupazione di cui all'art. 1, commi 3, 5 e 8, del D.L. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608/1996.....	-	-	281.000.000
TOTALE	1.433.094.000	1.494.830.000	2.027.786.000
2 - AL FONDO DI PREVIDENZA LAVORATORI DIPENDENTI - CONTABILITA' SEPARATA DELL'EX FONDO TRASPORTI			
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento della mobilità - art. 6, comma 17/bis, legge n.236/1993.....	150.000	120.000	-
TOTALE	150.000	120.000	-
TOTALE ALLEGATO 18.....	1.433.244.000	1.494.950.000	2.027.786.000

ALLEGATO 19

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per la copertura di disavanzi d'esercizio
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
— Trasferimento al Fondo di previdenza degli addetti alle imposte di consumo a copertura del disavanzo di gestione — art.17 D.P.R. n.649/1972.....	252.179.000	229.942.320	233.755.039
— Trasferimento al Fondo di previdenza del personale del consorzio autonomo del porto di Genova e di di Trieste a copertura del disavanzo di gestione — art. 13, comma 2, lett.b), D.L.n.873/1986 convertito nella legge n.26/1987.....	118.698.000	115.293.241	116.146.952
— Trasferimento alla Gestione speciale per i trattamenti pensionistici, già erogati dal soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali a copertura del disavanzo di gestione — art. 3, comma 3, della legge n.230/1997.....	39.775.600	—	—
TOTALE ALLEGATO 19.....	410.652.600	345.235.561	349.901.991

ALLEGATO 20

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione
dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni
(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
— Onere per la copertura del minor gettito contributivo derivante alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per la cessazione dell'obbligo del contributo per le integrazioni salariali ordinarie delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto — art. 4 legge n. 270/1988.....	8.000.000	8.000.000	8.000.000
— Onere per la copertura assicurativa conseguente alla esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti per carichi di famiglia — art. 3, legge n. 876/1986.....	20.000.000	20.000.000	20.000.000
— Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi — art. 1, comma 2, D. L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.....	356.289.000	356.289.000	356.289.000
— Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva correlata alla produttività aziendale — art. 5 D.L.499/96 e art.1 L. n. 608/1996.....	—	6.439.840	102.660.000
— Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva correlata alla produttività aziendale — art. 2 D.L. 67/97 convertito in L.135/97.....	207.455.000	39.327.961	—
— Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996.....	85.080.000	84.090.000	83.907.000
— Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art. 27, comma 4 del D.L. n. 669/1996..	30.000.000	15.000.000	—
— Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art. 23, lettera d), della legge n. 196/1997..	10.000.000	10.000.000	—
TOTALE ALLEGATO 20.....	716.824.000	539.146.801	570.856.000

ALLEGATO 21

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per altre coperture

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1998	PREVENTIVO 1997	
		AGGIORNATO	ORIGINARIO
– Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD-CM art. 28, comma 2, legge n. 88/1989.....	51.159.000	51.159.000	48.800.000
– Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile – art. 22, legge n. 658/67....	2.050.000	2.050.000	2.050.000
– Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale – art. 22, legge n. 845/1978.....	2.500.000	2.500.000	2.500.000
– Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	9.000.000	18.000.000	30.750.000
– Rimborso alla Gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione – quota parte ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L.n.299/1994, convertito nella legge n.451/1994.....	32.909.000	35.638.000	–
TOTALE ALLEGATO 21.....	97.618.000	109.347.000	84.100.000

APPENDICE

Evoluzione legislativa e normativa

Di seguito si segnalano le norme di più recente emanazione che interesseranno, nel corso del 1998, la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, unitamente alla normativa preesistente.

DL 31.1.1997, n. 11 e legge 18.3.1997, n. 81

Ha previsto, all'art. 1, comma 50, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, nella misura del 40%, a decorrere dal 2°, 3° e 4° trimestre del 1997 e per gli anni 1998 e 1999, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende agricole ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Legge 29.11.1996, n. 608 e legge 23.12.1996, n. 662

L'art. 4, comma 25, della legge 608/1996 e l'art. 2, comma 29, della legge 662/1996 hanno previsto che, sino al 31.12.1997, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro limitatamente alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di aziende, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari, o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministero del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dell'art. 25, comma 9, della legge 223/1991.

Legge 29.11.1996, n. 608 e DL 19.5.1997, n. 129 convertito nella legge 18.7.1997, n. 229

La legge 608/1996, art. 4, commi 25, 26 e 27, al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, risanamento aziendale, ovvero piani di gestione delle eccedenze, ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 223/1991, in materia di mobilità lunga, si applicano ai lavoratori posti in mobilità entro il 30 giugno 1997 dalle imprese interessate, entro il limite di 10.000 unità. Per i medesimi lavoratori trovavano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1° settembre 1992. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità, oltre il limite previsto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge 223/1991 sono posti a carico delle aziende, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa.

Il DL 129/1997 convertito nella legge 229/1997 ha previsto, sempre in materia di mobilità lunga, che le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 223/1991, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31.12.1998. Il termine è fissato al 31.12.1999 per le sole imprese interessate dai contatti d'area, di cui all'art. 2 della legge 662/1996, stipulati entro il 15.10.1997. Il successivo comma 3 stabilisce che una quota pari al 70% del limite massimo di 3.500

unità è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/1993. Il comma 7 dispone altresì che i lavoratori decadono dal diritto alla mobilità lunga qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili.

I lavoratori sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto 129/1997. Anche in questo caso, per i lavoratori collocati in mobilità, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'art. 7, comma 7, della legge 223/1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese.

DL 25.3.1997, n. 67 convertito nella legge 23.5.1997, n. 135

- Ha reintrodotto un particolare regime di parziale decontribuzione delle erogazioni legate alla produttività e qualità previste dai contratti collettivi di 2° livello con la esclusione dalla retribuzione imponibile di un importo annuo complessivo delle suddette erogazioni entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori nell'anno solare di riferimento. In fase di prima applicazione tale limite non può superare la misura dell'1% sino al 31.12.1997 e del 2% dall'1.1.1998 (art. 2).

- Ha previsto la possibilità della proroga di ulteriori sei mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria, già prorogato dall'art. 9, comma 25 lett. b) della legge 608/1996, nonché dei trattamenti di cassa integrazione, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria

con riduzione del 10% della misura dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 3, comma 3).

- in materia di indennità di mobilità ha disposto che, in favore dei lavoratori regolarmente iscritti nelle liste di mobilità e decaduti dal diritto alla relativa indennità per tardiva presentazione della domanda, possa essere concesso tale trattamento a condizione che entro il 31.3.1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari (art. 20 ter).

Legge 24.6.1997, n. 196, avente per oggetto "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ha previsto quanto segue.

- l'elevazione di ulteriori dodici mesi della durata dei contratti di formazione e lavoro attivati nelle aree dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/1993. Ciò con riferimento ai soli contratti che risultano alla scadenza dei ventiquattro mesi trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 15).

- l'estensione a tutti i settori di attività l'istituto dell'apprendistato che consente un sostanziale sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro.

E' altresì previsto che all'istituto possano accedere i giovani dell'età di 16 anni (in

precedenza 14 anni) fino a 24 anni (26 nelle aree degli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento CEE 2081/1993, rispetto agli attuali 20 anni e che il contratto non possa essere superiore a quattro anni (art. 16).

- il riconoscimento ai soci lavoratori di cooperative il diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia e l'indennità di mobilità nel caso in cui le cooperative di lavoro, delle quali sono stati soci, abbiano svolto attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo della disciplina dell'indennità di mobilità ovvero del trattamento speciale per l'edilizia e siano soggetti ai relativi obblighi assicurativi.

- un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro per l'utilizzo di 100.000 giovani inoccupati da attuare, nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina e Viterbo, entro il 31.12.1997 (art. 26 e decreto legislativo 7.8.1997, n. 280 di attuazione).

Le borse di lavoro, che non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che sono destinate a giovani di età compresa tra 21 e 32 anni in cerca di prima occupazione, possono essere svolte soltanto presso imprese che appartengono a particolari settori di attività. Ai giovani spetta un sussidio di L. 800.000 mensili con un impegno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Analogo sussidio spetta ai giovani impegnati in progetti di pubblica utilità.

Legge 16.7.1997, n. 230

A seguito della soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri istituito dalla legge 1612/1960, i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del fondo soppresso, vengono erogati dall'Istituto e gli squilibri gestionali, esposti nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, sono a carico del bilancio dello Stato e vengono rimborsati dietro presentazione del rendiconto annuale.

Parere del Consiglio di Stato

Sono riconosciuti come indennizzabili i giorni di permesso (ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992) fruiti dal lavoratore dipendente privato, padre dell'handicappato, anche quando la madre di quest'ultimo è una lavoratrice autonoma.

* * *

Anche per il 1998 la Gestione sotto l'aspetto del gettito contributivo sarà interessata anche dalla prevedibile lievitazione dei monti retributivi imponibili e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare l'art. 1 della legge 389/1989 stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti

collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo” .

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso all'1°.1.1998, in attuazione dell'art.1 della legge 537/1981, aumenteranno i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT. ..

I minimali predetti, a loro volta, dovranno essere adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente all'1°.1.1998.

Con la stessa decorrenza subiranno variazioni le retribuzioni convenzionali.